



ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE DI CASAPESENNA
CORSO EUROPA VII TRAVERSA, N.8-10
81030 – CASAPESENNA CASERTA
Tel.0818924580 fax.0818167413
e-mail ceic89600d@istruzione.it
sito web: www.comprensivocasapesenna.edu.it

Comunicazione n.42

Casapesenna 12/11/2021

Al personale tutto
Al DSGA
Ai genitori
All'albo on line
Al sito web

Oggetto: INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO – AGGIORNAMENTO DEL 06.11.202. prot.n. 0050079-03/11/2021 della Nota congiunta MIUR e Ministero della Salute

La valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 resta di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni devono essere intraprese dopo un'attenta valutazione dell'eventuale esposizione. Questa nota, ha lo scopo di definire delle procedure automatiche di gestione delle prime fasi successive all'individuazione di un caso positivo a cura direttamente dal Dirigente Scolastico e dal Referente Scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP). Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere, inclusi l'isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni /studenti / operatori scolastici.

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/ e trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP in accordo al presente documento per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia agli/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

Il Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche nella classe/sezione/ e a comunicare l'avvio delle misure previste dal DdP, sia per gli alunni che per gli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o all'esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione da parte del DdP.

In particolare il DS:

- Informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- Individua i «contatti scolastici»;
- Sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- Trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- Segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Contatti da segnalare:

- compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo per scuole dell'infanzia;
- il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo nelle 48 ore precedenti.

A supporto del Referente Scolastico COVID-19/ Dirigente Scolastico nell'individuare i possibili «contatti scolastici» del caso positivo vi sono le indicazioni riportate nelle Tab. 1-2-3-4. Tali contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa.

I soggetti che ricevono indicazione da parte del DdP/Dirigente Scolastico di dover effettuare sorveglianza con Testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del Test. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con Testing, il rientro a scuola dopo l'effettuazione del Test a T0 (ovvero prima possibile) e a T4/5 (5 gg dopo il test zero) potrà avvenire solo se si è in possesso di autocertificazione (redatta dai genitori per soggetti minorenni) in cui si dichiara di essere in possesso del risultato negativo del Test.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori se soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo, (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

Per quanto riguarda l'Insegnante/Operatore delle Scuole Primarie e Secondarie, può essere usato il seguente criterio di stratificazione del rischio: presenza di più di 4 ore anche cumulative nelle 48 precedenti, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - Cosa succede con un solo caso in classe

I compagni dello studente o del docente positivo devono fare il "tampone 0", cioè il prima possibile. Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, altri cinque giorni un altro test. Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo, o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo, se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono vanno in quarantena per dieci giorni anche se il primo test è negativo con al termine il tampone per rientrare in classe. Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.

Cosa succede con due casi

Gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi proseguono la sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni. Quelli non vaccinati invece vanno in quarantena per dieci giorni anche se negativi al primo esame. Per i docenti si procede allo stesso modo. Per primaria e secondaria di primo grado, dove gli studenti non possono vaccinarsi perché under 12, tutti a casa per dieci giorni.

Cosa succede con tre casi

Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, anche se con tampone negativo, vanno in quarantena. L'isolamento dura sette giorni per i vaccinati e dieci per i non vaccinati. Prevista la didattica a distanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Per i più piccoli (0-6 anni) è prevista una quarantena di dieci giorni, al termine della quale dovranno effettuare un Test.

Si allegano tabelle sintetiche a supporto di quanto descritto sopra

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Coronella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993